

## IL GIUDICE ISTRUTTORE

dott. Antonio Angioi

sciogliendo la riserva

nella causa iscritta al n. 29 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022

letti gli atti ed esaminati i documenti della causa;

rilevato, su eccezione dell'opponente, nell'ambito della verifica della regolarità della costituzione delle parti, con pregiudizialità rispetto a ogni altra questione, compresa la validità della procura rilasciata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, a sua volta dipendente dall'ammissibilità dell'opposizione, che la procura speciale conferita al difensore della società opposta, col ministero del quale è costituita in giudizio, è sottoscritta con una firma digitale contestata e non verificabile nella sua esistenza mediante strumenti informatici, *tamquam non esset*, non surrogata dalla firma digitale apposta dal difensore per la certificazione dell'autografia della sottoscrizione, in quanto con essa si presuppone esistente il segno grafico o altro elemento distintivo;

ritenuta, pertanto, la nullità della procura alle liti;

visto l'art. 182 c.p.c.;

## DISPONE

la rinnovazione della procura speciale al difensore della società opposta, nel termine di giorni trenta, fissando l'udienza del giorno 16 settembre 2022 alle ore 9:30 per la verifica della regolarità della costituzione delle parti.

Manda al cancelliere di comunicare alle parti la presente ordinanza.

Oristano, 11 giugno 2022.

Il Giudice istruttore (dott. Antonio Angioi)